

Regolamentazione del diritto di visita in modo graduale in ragione dell'età

Cass. Civ., sez. VI-I, sentenza 9 gennaio 2014 n. 273 (Pres. Di Palma, rel. Dogliotti)

SEPARAZIONE – DIRITTO DI VISITA DEL PADRE – TENERA ETÀ DEL BAMBINO – REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA IN MODO GRADUALE IN RAGIONE DELL'ETÀ – AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE

Il diritto di visita del padre può essere regolato dal giudice tenendo conto dell'età del minore, in particolare disciplinandolo diversamente prima e dopo i quattro anni, con graduale aumento dei tempi di frequentazione.

Omissis

Prevalente presso la madre, e l'indicazione del regime di visita paterno. La Corte di appello, con provvedimento in data 16 ottobre 2012, modificava tale regime di visita.

Ricorre per cassazione padre.

Resiste con controricorso la madre.

Il padre deposita memoria per l'udienza

il ricorso non è inammissibile, come sostiene la controricorrente: per giurisprudenza oramai consolidata, i provvedimenti emessi dalla corte di appello ex articolo 317 bis c.c. sono suscettibili di ricorso per cassazione (al riguardo, tra le altre, cassazione n. 9277 del 20 10).

Non si ravvisa la violazione di legge: non indica del resto il ricorrente, se non con affermazioni scarse e apodittiche, per quali ragioni il regime di visita disposto dalla Corte di merito contrasterebbe con l'articolo 155 c.c.

il giudice a quo disciplina i periodi di permanenza della minore con il padre in modo differente riguardo all'età: prima e dopo i 4 anni.

Limita il regime di visita e le permanenze prima del compimento di 4 anni della bambina, considerando la sua tenera età, le abitudini di vita, la lontananza del padre per motivi di lavoro dalla residenza della minore; lo amplia, dopo i 4 anni della bambina, che essa compirà nell'ottobre del 2013.

Va pertanto rigettato il ricorso per manifesta infondatezza.

Sussistono giusti motivi, considerata la posizione delle parti, per dichiarare compensate le spese.